

# Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)

**Modifica dell'11 aprile 2001**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 2 ottobre 2000<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) è modificata come segue:

*Art. 1*                    **Divieto di fornire armamenti e materiale affine**

<sup>1</sup> È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione a destinazione dell'Afghanistan di armamenti di ogni genere, compresi armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio.

<sup>2</sup> La fornitura di materiale militare non letale destinato unicamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l'esportazione di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e di personale umanitario per il proprio uso possono essere autorizzate a titolo eccezionale dal Segretariato di Stato dell'economia (Seco) d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.

<sup>3</sup> È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assistenza o istruzione legate alle attività militari delle persone armate poste sotto il controllo dei Taliban.

<sup>4</sup> I capoversi 1 e 3 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 1996<sup>2</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 1996<sup>3</sup> sul materiale bellico con le relative ordinanze d'esecuzione.

*Art. 1a*                    **Divieto di fornire anidride acetica**

<sup>1</sup> È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di anidride acetica (tariffa doganale 2915.2400, CAS n. 108-24-7) a destinazione dell'Afghanistan.

<sup>2</sup> Il Seco può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, autorizzare a titolo eccezionale la fornitura, la vendita e la mediazione di anidride acetica a destinazione dei territori dell'Afghanistan che non sono posti sotto il controllo dei Taliban.

<sup>1</sup>    **RS 946.203**

<sup>2</sup>    **RS 946.202**

<sup>3</sup>    **RS 514.51**

*Art. 2 cpv. Ibis*

<sup>1bis</sup> Gli aeromobili decollati o in rotta verso un luogo situato sul territorio dell'Afghanistan designato nell'allegato 3 non sono autorizzati a decollare o ad atterrare in Svizzera né a utilizzare lo spazio aereo svizzero.

*Art. 2a*            Attività commerciale della compagnia aerea Ariana Afghan Airlines  
È vietato alla compagnia aerea Ariana Afghan Airlines, conosciuta anche come Bakhtar Afghan Airlines, gestire uffici e svolgere qualsiasi attività in Svizzera.

*Art. 2b*            Rappresentanze dei Taliban  
I Taliban non sono autorizzati a mantenere rappresentanze in Svizzera.

*Art. 4a*            Entrata in Svizzera e transito  
<sup>1</sup> L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati:

- a. agli alti funzionari dei Taliban almeno con il rango di viceministro;
- b. ai membri delle forze armate sotto il controllo dei Taliban con rango equivalente; e
- c. ad altri consiglieri e dignitari di alto rango dei Taliban.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale degli stranieri può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per tutelare interessi svizzeri, accordare deroghe.

*Art. 10*            Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità  
Il Dipartimento federale dell'economia, dopo aver consultato il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare gli allegati e prorogare la validità dell'ordinanza per un periodo limitato.

## II

<sup>1</sup> L'allegato 2 è modificato conformemente al testo in appendice.

<sup>2</sup> L'ordinanza è completata con l'allegato 3 in appendice.

## III

La presente modifica entra in vigore il 12 aprile 2001.

11 aprile 2001            In nome del Consiglio federale svizzero:  
Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato 2*<sup>4</sup>  
(art. 3 cpv. 1 e 2 nonché art. 4)

**Persone fisiche e giuridiche contro le quali sono dirette  
le sanzioni finanziarie**

<sup>4</sup> Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L'estratto è ottenibile presso il Segretariato di Stato dell'economia, settore Politica di controllo delle esportazioni e sanzioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L'allegato può essere consultato anche su Internet: <http://www.seco-admin.ch>. Fa fede soltanto la versione stampata.

*Allegato 3*  
(art. 2 cpv. 1<sup>bis</sup>)

## Posti di frontiera e aree d'atterraggio in Afghanistan

Città/Aeroporto	Coordinate/Situazione
* ANDKHOVOY/ Andkhvoy	Lat: 36° 56' 00" N Long: 65° 05' 00" E
BAMYAN/ Bamyan	Lat: 34° 49' N Long: 67° 49' E
BOST/ Bost	Lat: 31° 33' N Long: 64° 22' E
CHAKHCHARAN/ Chakhcharan	Lat: 34° 32' N Long: 65° 16' E
FARAH/ Farah	Lat: 32° 20' N Long: 62° 06' E
* GHAZNI/ Ghazni	Lat: 33° 32' 00" N Long: 68° 25' 00" E
* GORDEZ/ Gordez	Lat: 33° 36' 00" N Long: 69° 06' 00" E
HERAT/ Herat	Lat: 34° 12' 58" N Long: 62° 13' 35" E
JALALABAD/ Jalalabad	Lat: 34° 23' 50" N Long: 70° 29' 42" E
KABUL/ Kabul	Lat: 34° 34' 08" N Long: 69° 12' 54" E
KANDAHAR/ Kandahar	Lat: 31° 30' 16" N Long: 65° 50' 41" E
KHOST/ Khost	Lat: 33° 21' N Long: 69° 57' E
KUNDUZ/ Kunduz	Lat: 36° 39' 45" N Long: 68° 54' 40" E
MAIMAMA/ Maimama	Lat: 35° 56' N Long: 64° 45' E
MAZAR-I-SHARIF/ Mazar	Lat: 36° 42' 15" N Long: 67° 12' 30" E
QALA-I-NAW/ Qala-I-naw	Lat: 35° 00' N Long: 63° 10' E
SHEBERGHAN/ Sheberghan	Lat: 36° 40' N Long: 65° 55' E

---

Città/Aeroporto	Coordinate/Situazione
* SHINDAND Shindand	Lat: 33° 23' 24" N Long: 62° 15' 21" E
* TALOQAN/ Taloqan	Lat: 36° 50' 00" N Long: 69° 30' 00" E
TEREEN/ Tereen	Lat: 32° 37' N Long: 65° 52' E
ZARANJ/ Zaranj	Lat: 31° 06' N Long: 61° 56' E

---

Nota: \* Queste coordinate si riferiscono alla città più vicina, non all'aeroporto.

2697

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.